



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

La composizione in camera, nella persona del giudice designato Dott. Antonio
Maggiocchi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1055 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi per l'anno 2007, trattata in decisione all'udienza del 19/03/2015,
vercente

TRA

[redacted] quale titolare della ditta individuale [redacted] di [redacted]

cliente domiciliato in Pavia, Corso Roma n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio
Cavallo che lo rappresenta e difende giusta procura in margine all'atto di citazione

-attore-

E

BANCO DI [redacted] S.P.A.

in persona del legale rappresentante pro tempore

cliente domiciliata in Cosenza, Via A. De Filippis n. 26, presso lo studio dell'avv.
[redacted] che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di
citazione notificato

-convenuto-

OGGETTO: ripetizione indebita in esecuzione di contratto di conto corrente
bancario e condanna al pagamento di saldo negativo in via riconvenzionale

L'ipoteca di garanzia iscritta nei registri immobiliari in data 21/01/2007 è stata cancellata in data 02/02/2007.

NOTTELLI VINCENZO

Preannunciando e, ovviamente, la deliberazione sulle eccezioni di nullità della citazione e di prescrizione l'attore ha dovuto osservare questo giudizio come le stesse non possano essere ritenute ammissibili o fondate per vari e diversi motivi.

In merito alla prima eccezione rileva questo Tribunale come l'atto di citazione sia senza dubbio comprensivo di ogni elemento essenziale previsto dall'art. 163 c.p.c. e, spiegando inoltre con sufficiente determinatezza sia la causa petendi che il petitum. In merito alla prescrizione, come già enunciato in punto di fatto, nella comparsa di costituzione e risposta la convenuta dichiarava di eccepire "che il presunto credito dell'attore sarebbe ormai prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e ai sensi del quale si prescrivono in cinque anni gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, in via subordinata si eccepisce comunque la prescrizione decennale del predetto diritto" (cfr punto 6) della comparsa a pag. 7).



In ordine alla eccezione di prescrizione e dubbio che il termine di prescrizione della azione di ripetizione è quello ordinario decennale. Sul termine iniziale di decorrenza, poi, la S.C. ha ormai definitivamente chiarito che "Il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattante dalla banca indubbiamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto negoziato che dà luogo ad un rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti consecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto e stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. Non può, pertanto, ignorarsi il decorso del

*domanda di prova...
...
SS LU n. 12/2007 n. 2478*

Quale controllo di tale assunto il medesimo art. 50 della Soprinta Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui "I versamenti eseguiti sul conto corrente in esenzione di rapporto bancario non costituiscono funzione riprodottrice della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale del solvens all'accipiens e poiché tale funzione corrisponde alla schema canonica tipico del risparmio, non diversa finalizzazione dei singoli versamenti o di alcuni di essi deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle prove illegittimamente addebitate

Era ed è pertanto onere della convenuta dichiarare in giudizio la esistenza di eventuali versamenti solutori e provare la esistenza degli stessi.
Nella comparsa di costituzione e risposta alcun versamento solutorio veniva indicato così come nei successivi scritti difensivi



Sulla scorta dell'insegnamento delle SS LU tutti i versamenti effettuati dal correntista devono ritenersi di natura ripristinatoria della provvista e non concorrenti ad alcun decorso del termine prescrizione che va pertanto ancorato alla eventuale chiusura del conto corrente; non dedotta in giudizio e pertanto da ritenersi non avvenuta comunque sino alla data dell'ultimo estratto conto in atti. 30.11.2007, in cui, come tra l'altro dedotto dalla Banca in via riconvenzionale, il conto corrente presentava un saldo negativo di € 30.553,00. Essendo la domanda esercitata entro il termine decennale, l'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata

Passando al merito, la domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Esistono inoltre due diversi il solo contratto in questione e sono relativi in merito
il contratto di apertura del conto corrente nonché quello relativo all'apertura della
linea di credito. Dall'esame degli atti si può pertanto tenere provato l'esistenza sia
del rapporto bancario che dell'apertura di credito, nonché della applicazione della
capitalizzazione trimestrale degli interessi.


Dall'esame dei contratti deriva che non possa ritenersi sottoscritta una specifica e
valida convenzione sull'applicazione della capitalizzazione trimestrale o della
clausola di massimo scoperto.

Infatti il modulo contrattuale del 27.09.1993 illegittimamente prevede un diverso
periodo di capitalizzazione degli interessi debitori, liquidati trimestralmente e
creditori, liquidati invece annualmente. Successivamente a tale data la Banca non
provvedeva a negoziare validamente la capitalizzazione in periodo infrannuale.

Pertanto seppur bisogna ritenere che le relative clausole fosse previste
contrattualmente lo stesso attore nell'atto di citazione deducendo l'illegittimità ne
ammette l'esistenza ragioni di diritto impongono di dichiararne la nullità.

La mancanza di una valida ed espressa pattuizione fa sì che non si possa prendere in
considerazione la circostanza di fatto levata difesa della Banca convenuta circa il
presunto adeguamento alla delibera CICR 9/12/2000. E' bastevole infatti ricordare
che le modalità di adeguamento non possono prescindere da una specifica
contrattazione per iscritto tra la Banca e il correntista.

E' infatti noto che con più sentenze la Suprema Corte ha ribaltato un consolidato
orientamento affermando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte
della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce uso
normativo, ma uso negoziale, come tale idoneo ad operare automaticamente con
effetto integrativo del contratto. Del resto la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004
della Sezione Lince ha definitivamente posto una pietra tombale sull'intera vicenda.



addebito bancario per un'altra volta delle clausole di capitalizzazione improprie degli interessi posti e ciò anche se, come nel caso di specie, prima dell'ordinamento giurisprudenziale che, nella primavera del 1999, ne ha negato l'uso.


Vi è poi da aggiungere che se a seguito dell'evoluzione legislativa successiva la produzione degli interessi sugli interessi è divenuta legittima in materia bancaria con la delibera CIOR 9/2/2000 e principio di diritto ormai consolidato quello per cui le clausole antiodiosiche preventive contenute nei contratti di conto corrente (art. 2) stipulati dal 22/4/2000 (a maggior ragione se precedenti e non adeguati contrattualmente) in poi sono valide ed efficienti purché: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, anche sotto forma di TAE = tasso annuo effettivo che tenga conto dell'antiodiosismo; b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori; c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente, segnalando che sulla specificità dell'approvazione vale quanto elaborato dalla giurisprudenza per le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 comma 2 c.c..



Tali adempimenti, per come è pacifico, nel caso di specie non sono stati posti in essere.

Il saldo dei contratti in questione deve essere altresì depurato della Commissione di Massimo Scoperto illegittimamente applicata e conteggiata dalla Banca nel periodo dei rapporti di cui si ha prova e cioè quello documentato dagli estratti conto dettati in giudizio. Infatti nessuna delle parti ha prodotto in giudizio - come già sottolineato - il contratto di "accensione" dell'apertura di credito in e in questione. Sono alla data della chiusura la Banca ha applicato ai rapporti de qua - come già sottolineato - oltre agli interessi ultralegali uso piazza ed alla capitalizzazione trimestrale degli interessi

che, nel caso in cui anche le commissioni di massimo scoperto sulla massima esposizione debitoria che ammonta (almeno) a 100 milioni, e di cui il debitore è le relative deduzioni processuali delle parti, che si ha un conto proprio, che la relazione di (11). L'altro ha l'indirizzo del debito (aliquota il fido "negativo" della rilevanza di qualsiasi ripartizione di commissioni di massimo scoperto. La convenienza fu semplicemente contraddetta adducendo la legittimità della clausola ma non ha provato il fatto "positivo" (della cui prova la stessa era ovviamente onerata, ex art. 2697 e c., per poter fronteggiare la avversa disuguaglianza) della avvenuta pattuizione, nel contratto di tali "costi" del credito (cfr. la comparata di risposta e le ulteriori deduzioni processuali). È noto che la commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione. Infatti la C.N.S. è un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, compreso all'elargizione da parte della Banca ed alla disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido, essendo oggetto di discussione soltanto se se tale commissione sia un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi - ovvero se essa abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - ed è questa la tesi da ritenere preferibile anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del cad. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata in



non della natura del fidejussorio, e poiché l'art. 10 della legge 7 marzo 1990 n. 108 ed
anon che ritiene esser conteggiati alla chiavista definita e del conto (cfr. in tal senso,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11773 del 06/05/2002, la quale ha poi correttamente
capitalizzato ed, nell'altro caso, non è comunque dovuta la capitalizzazione
trimestrale perché, se la natura della commissione di risparmio scoperto e a similitudine
a quella degli interessi passivi, le clausole anacostitiche putante nel regime anteriore
diventa in vigore della legge 154/1992, sono nulle secondo la più recente
giurisprudenza di legittimità, come tra poco sarà evidenziato; se invece è un
corrispettivo autonomo degli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina
dell'anacostismo, prevista dall'art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi
scaduti).

Per tutto, posto che a seguito della perizia espletata ed in base alla produzione
documentale è emerso che è stata applicata la capitalizzazione trimestrale la
domanda e da ritenersi fondata e la banca convenuta va condannata al riaccredito di
quanto indebitamente percepito.

In ordine alla applicabilità o meno di alcuna capitalizzazione bisogna osservare
infatti che secondo la consolidata Giurisprudenza (da ultimo perfino Cass. Sez. Unite
con la storica sentenza n. 21095) la clausola che prevede la capitalizzazione
trimestrale degli interessi dovuti dai clienti (contenuta nei contratti bancari conclusi
prima del 22 aprile 2000) ha un contenuto che non risponde al contenuto di alcun uso
normativo sicché è vietata dall'art. 1283 c.c. il quale subordina al requisito della
sussistenza di un uso – secondo la Corte di Cassazione, normativo, non negoziabile –
la deroga al regime legale della capitalizzazione dell'interesse, fondato sul
presupposto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi e di una
maturazione degli interessi, della cui capitalizzazione si tratta, per un periodo di
almeno sei mesi.



La nullità della clausola di capitalizzazione anticipata, nel caso di cui è stato
preludito dalla banca

La nullità di detta clausola deriva in senso dell'art. 1418 c.c. dalla contrarietà ad una
norma imperativa, qual è quella dell'art. 1283 c.c.

La stessa Corte di Cassazione applica l'art. 1421 c.c. e pronuncia anche d'ufficio la
nullità a fronte di una domanda di adempimento della clausola.

La nullità della clausola non può che comportare pertanto l'integrale inefficacia della
capitalizzazione operata dalla banca e quindi il diritto del cliente a veder restituiti
tutti gli interessi corrisposti in base al calcolo della capitalizzazione, senza che vi
siano ragioni di diritto per riconoscere alla banca un titolo per trattenere una parte di
quegli interessi, in forza di una residua applicazione del meccanismo antioctisico.

Questa è la conseguenza dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. e che disciplina l'indebitio
oggettivo e, nel caso di specie, il pagamento dell'interesse antioctisico da parte del
cliente.



All'affermazione della nullità di una clausola nulla, infatti, segue la dichiarazione di
inefficacia dell'intera convenzione antioctisica, e quindi in mancanza di specifica
convenzione neppure una annualità di interessi o un periodo superiore possono
determinare l'operatività della capitalizzazione.

Per tanto, posto che a seguito della perizia espletata è emerso che, ove non fosse stata
addebitata una commissione di massimo scoperto ed applicata la capitalizzazione
trimestrale (e neppure quella annuale, atteso che non vi è alcun motivo per ritenere
sussistente e legittima per le stesse ragioni per le quali si esclude la legittimità di
quella trimestrale per come è stato specificato) ma i soli interessi semplici, l'attore
avrebbe dovuto corrispondere la somma di complessivi € 69.605,72 (pari a lire
134.775.466) in meno rispetto a quella effettivamente versata e pertanto il saldo
contabile del conto corrente, alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, invece di

Presentare un saggio relativo al caso SSIU (art. 106) con il processo penale e civile al n. 1055/2007.

Peraltro l'istituto conveniva in accoglimento del capo preliminare della domanda di accertamento della nullità della pratica contabile e della rinuncia a favore dell'applicazione di una leggittima commissione di massimo scoperto, deve essere condannato alla rettifica del saldo contabile nei termini sopra indicati oltre al riaccredito della somma di € 11.114,03 a titolo di interessi legali dal di della domanda sino alla data della sentenza (interessi calcolati sino alla data del 30.04.2015), oltre ulteriori interessi legali fino al soddisfo.

In merito al capo della domanda inerente la richiesta di condanna della banca convenuta al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di danno esistenziale, l'assenza di qualsivoglia attività istruttoria lesa a dimostrare l'esistenza di tale danno impone il rigetto di tale domanda atorea.

L'effettivo accertamento delle dedotte nullità di clausole contrattuali e degli illegittimi addebiti effettuati, con conseguente rideterminazione del saldo contabile effettivo del conto corrente oggetto di giudizio che, come detto, era da intendersi alla data del 30.11.2007 pari ad € 33.052,72 in favore dell'attore e quindi non pari all'apparente saldo emergente dagli estratti conto dedotti in giudizio, impone poi il rigetto della spiegata domanda riconvenzionale.

Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza sebbene operando una parziale compensazione del 20% in considerazione del rigetto di un capo della domanda tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle vigenti ex DM 55/2014, considerato il valore della causa in € 80.719,75 (€ 69.605,72 per indebiti accertati - € 11.114,03 per interessi) e pertanto vengono liquidate come in dispositivo, ivi comprese le spese dell'espletata C.T. da porsi definitivamente a carico della convenuta. Seppure infatti un capo della domanda sia stato rigettato, la resistenza



Il giudice ha ritenuto che l'attore ha fornito le necessarie informazioni per consentire al giudice di pronunciarsi sul merito della domanda.

P.Q.M.

Il giudice, dopo aver esaminato le conclusioni della parte attrice, ha ritenuto che la stessa ha fornito le necessarie informazioni per consentire al giudice di pronunciarsi sul merito della domanda.

Il giudice ha ritenuto che l'attore ha fornito le necessarie informazioni per consentire al giudice di pronunciarsi sul merito della domanda. Il giudice ha ritenuto che l'attore ha fornito le necessarie informazioni per consentire al giudice di pronunciarsi sul merito della domanda.

Il giudice ha ritenuto che l'attore ha fornito le necessarie informazioni per consentire al giudice di pronunciarsi sul merito della domanda. Il giudice ha ritenuto che l'attore ha fornito le necessarie informazioni per consentire al giudice di pronunciarsi sul merito della domanda.

Paola il 05/05/2015

Il Giudice

Dot. Antonio Magliocchetti

Stampa e firme: 